



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 05/11/2010**

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2010, n. 14

“Collocamento a riposo e trattenimento in servizio dei dipendenti regionali”

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge detta disposizioni in materia di collocamento a riposo dei dipendenti, ivi compresi quelli di qualifica dirigenziale, dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Puglia, nonché delle società partecipate dalla stessa Regione.

Art. 2

Collocamento a riposo d'ufficio

1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla prima data utile prevista dalla disciplina in materia di accesso al trattamento pensionistico, fatto salvo il trattenimento in servizio eventualmente disposto ai sensi della normativa vigente.

3. L'ente comunica all'interessato, almeno sei mesi prima del verificarsi della condizione prevista, la risoluzione del rapporto di lavoro.

### Art. 3

#### Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni della legislazione regionale in contrasto con le presenti norme. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 novembre 2010

VENDOLA